

Codice A2205B

D.D. 18 giugno 2026, n. 1011

**"Fondazione Centro di Studio della Danza Iolanda e Susanna Egri", con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



ATTO DD 1011/A2205B/2026

DEL 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione Centro di Studio della Danza Iolanda e Susanna Egri”, con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

La “Fondazione Centro di Studio della Danza Iolanda e Susanna Egri”, C.F. 07605680011, con sede in Torino (TO), via Giambattista Vico n. 1, risulta essere stata iscritta in data 25/09/2002 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 261;

Il Presidente della Fondazione, con nota acquisita al prot. n. 57056 del 25/05/2026, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Ente ;

L'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione, con atto a rogito di Andrea Gianelli, Notaio in Torino (TO), rep. n. 64422 del 09/02/2026, registrato presso l'U.T. dell'Agenzia delle Entrate di Torino in data 03/03/2026 al n. 11188 serie 1T, ha approvato la revisione dello Statuto, che ha comportato le seguenti modifiche:

- art. 8: è stato modificato l'elenco degli organi della Fondazione;
- art. 12: è stata modificata la durata e la composizione del Consiglio Direttivo della Fondazione;
- art. 16: è stato modificato il ruolo del Tesoriere e del Comitato Tecnico Artistico della Fondazione;
- art. 18: è stato modificato il ruolo del Revisore Unico della Fondazione;

Con nota del Settore Regionale preposto – prot. n. 80709 del 10/06/2026 – la Fondazione è stata invitata ad integrare l'istanza con la documentazione bancaria e contabile attestante il possesso dei requisiti patrimoniali di cui alla D.G.R n. 1-3615 del 31/7/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 del 11/9/2017;

In presidente della Fondazione, con nota acquisita al prot-- 81933 del 16/06/2026, ha presentato la documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza di iscrizione del nuovo Statuto dell'Ente;
Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo,

stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- artt. 14 e ss. del D.P.R. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 261 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della "Fondazione Centro di Studio della Danza Iolanda e Susanna Egri", con sede in Torino. Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "A" AL NUMERO 41364 DI FASCICOLO

STATUTO
della
FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO
DELLA DANZA "IOLANDA E SUSANNA EGRI"

Art. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata
FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO DELLA DANZA
"IOLANDA E SUSANNA EGRI",

in forma abbreviata "Fondazione Egri per la Danza".

La Fondazione è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte con D.G.R.
numero 42-27786 del 12 luglio 1999 ed è iscritta nel Registro
Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione
Piemonte al numero 261.

La Fondazione è la naturale continuazione del "Centro di Studio della
Danza" regolarmente costituito il 15 novembre 1963 e ne prosegue gli
stessi obiettivi.

Art. 2) - SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, all'indirizzo stabilito dal Consiglio
Direttivo.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi
secondarie, purché in Piemonte.

Art. 3) - OGGETTO

La Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nel
territorio della Regione Piemonte ed intende incrementare il "Fondo
Iolanda e Susanna Egri" istituito nel 1996 (in occasione del
cinquantenario dell'attività artistica di Susanna Egri) per
sostenere l'avvio alla carriera di giovani coreografi.

La Fondazione opera sul piano culturale, sociale, formativo e statutario
ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) - promuovere e diffondere la danza ed ottenere il riconoscimento
istituzionale dell'attività della danza nell'ambito dell'organizzazione
artistico - culturale italiana e straniera; incentivare la disciplina e l'arte

della danza tra i giovani, favorendo al tempo stesso, anche con borse di studio, i più idonei e meritevoli;

b) - promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca e pubblicare testi, atti e documenti su materie attinenti allo scopo della Fondazione;

c) - organizzare, promuovere e gestire qualsiasi tipo di insegnamento relativo alla danza, in particolare sostenendo l'Università della Danza per la formazione di coreografi;

d) - insegnare le materie che hanno particolarmente riferimento allo spettacolo e, in particolare, danza, balletto, composizione coreografica, discipline artistiche e di animazione e tutte le discipline formalmente connesse con l'oggetto indicato, sia sotto il profilo della formazione professionale che sotto quello della preparazione, dell'insegnamento e dell'aggiornamento;

e) - organizzare, promuovere, produrre e gestire lo spettacolo in tutti i suoi vari settori e mezzi di informazione;

f) - istituire e gestire associazioni di categoria della danza, anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, assumere incarichi da enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione culturale, educativa e artistica;

g) - valorizzare il patrimonio coreografico più significativo degli ultimi decenni che rischia di scomparire;

h) - organizzare e produrre spettacoli improntati al rispetto della grande tradizione italiana del balletto classico, parallelamente alle tendenze qualificate della danza contemporanea, ai fini dell'elevazione spirituale dell'uomo;

i) - promuovere e approfondire la ricerca di forma ed espressioni in linea con il pensiero estetico del nostro tempo;

l) - assicurare dignità e riconoscimento sociale a quegli artisti della danza che hanno un concetto elevato della loro arte (non meramente commerciale);

m) - contribuire a migliorare il gusto del pubblico, mediante conferenze, dibattiti, ecc.

La Fondazione, in relazione agli scopi suddetti, in via esemplificativa e non esclusiva o limitativa, potrà fare qualunque operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti aventi scopi uguali, affini o integrativi.

Art. 4) - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5) - FONDATORI E SOSTENITORI

Sono Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, successivamente, saranno riconosciuti come tali dall'Assemblea dei Fondatori con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi.

Possono essere Fondatori oltre alle persone fisiche, le persone giuridiche, le società di ogni tipo, le associazioni, i consorzi, gli enti pubblici, quali Regione, Provincia, Comune, e privati.

I Fondatori si impegnano a concorrere alla formazione di un fondo di dotazione della fondazione e a concorrere con un contributo annuale ai bisogni di funzionamento della Fondazione.

L'ammissione dei Sostenitori è proposta dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, con maggioranza semplice, la quale stabilisce le prestazioni necessarie per concedere detta qualifica.

La qualifica di Sostenitore ha durata annuale e può essere rinnovata previa nuova domanda e versamento del contributo annuale.

Art. 6) - RECESSO

I Fondatori possono recedere presentando al Consiglio Direttivo richiesta scritta almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio sociale: il recesso avrà effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

Art. 7) - IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- il fondo di dotazione indisponibile pari ad Euro 80.000,00;
- beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

La Fondazione può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle

entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) - l'Assemblea dei Fondatori;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Revisori Unico.

Art. 9) - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora dell'adunanza da affiggersi nei locali della sede della Fondazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato, oppure il notaio.

Art. 10) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

All'Assemblea dei Fondatori vengono sottoposti per l'approvazione il bilancio, sia preventivo che consuntivo, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, le direttive generali della Fondazione, le eventuali modifiche dello Statuto e quanto altro ad essa demandato dalla Legge.

Art. 11) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Fondatori, i quali possono delegare per iscritto altri Fondatori; ogni partecipante non può rappresentare più di due Fondatori.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Fondatori i componenti

il Consiglio Direttivo ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Fondatori e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per modificare lo statuto, per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio, ove occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza o per il caso di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità e, in mancanza o in caso di impedimento anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 12) - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, la quale, all'atto della nomina, stabilisce anche il numero dei componenti.

Nel rispetto dell'articolo 27 del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463 e sm.i., i membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

In caso di decesso, di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, tale membro sarà sostituito da un altro nominato per cooptazione dagli altri membri, e ciò finché resti in carica la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori; ove venga meno tale maggioranza l'Assemblea dei Fondatori provvederà a rinnovare per intero il Consiglio Direttivo.

I Fondatori possono revocare il Consiglio Direttivo soltanto per giusta causa e con deliberazione presa con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti).

Art. 13) - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e, facoltativamente, uno o più Vice Presidenti.

Al Presidente, o in sua assenza o in caso di impedimento al Vice Presidente più anziano di età, spetta la firma e la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 14) - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi

membri, e comunque è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a mezzo raccomandata, telegramma o telefax almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, per il caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, in ordine di anzianità o, ancora, in caso di assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 15) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; esso opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione, redige il conto consuntivo e, nei limiti delle possibilità finanziarie, il bilancio preventivo.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) - compila entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio che sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) - dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- c) - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché degli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) - provvede all'approvazione di eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- e) - delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito e relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria

od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

f) - delibera la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali anche con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione; la partecipazione a società di capitali non può comunque riguardare partecipazioni di maggioranza;

g) - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione e altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Art. 16) - TESORIERE E COMITATO TECNICO ARTISTICO

Nel rispetto dell'articolo 27 del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463 e sm.i. e delle norme di legge tempo per tempo vigenti, il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno o al di fuori di esso, un Tesoriere al quale competeranno nel solco di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ed al fine di attuarne i programmi, la corretta tenuta delle scritture contabili, la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione, la riscossione e la gestione ordinaria dei finanziamenti pubblici e privati e il corretto adempimento di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.

Il Tesoriere, ove nominato, viene delegato alla gestione dei rapporti bancari e, a tal fine, viene dotato dei necessari poteri di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Comitato Tecnico Artistico, a carattere consultivo, composto da tre a cinque membri, anche esterni, particolarmente qualificati nel settore tersicoreo, nel rispetto dell'articolo 27 del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463 e sm.i. e delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 17) - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18) - REVISORI UNICO

L'attività della Fondazione è controllata da un Revisore Unico scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o dei Revisori Legali e nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

La durata in carica del Revisore Unico non è inferiore a tre anni e non è superiore a cinque anni e lo stesso può essere confermato per non più di una volta.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà

della Fondazione e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Fondatori.

Art. 19) - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa saranno nominati uno o più liquidatori scelti dalla Assemblea dei Fondatori.

La devoluzione del patrimonio residuo in conformità con gli scopi della Fondazione o scopi affini, escluso qualsiasi rimborso ai Soci Fondatori o Sostenitori, verrà effettuata sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 20) - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia a quanto disciplinato nel codice civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 9 febbraio 2026

F.ti:

